



COMUNE DI BARI

Determinazione

2022/03011

2022/130/00045

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata Settore Pianificazione del Territorio-P.R.G.

Data Adozione: 03/03/2022

Altri Settori:

Estensore: Estensore Urbanistica

**Responsabile
Proponente:**

**Sottoscrizione
Dirigente:** Apposto

Visto Ufficio Mandati:

Visto Ragioniere Capo:

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS EX ART. 8 LR N.44/2012.

NON ASSOGGETTAMENTO DELLA PROPOSTA DI PIANO COMUNALE DELLE COSTE

PROPONENTE/PROCEDENTE: COMUNE DI BARI – RIPARTIZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

AUTORITÀ COMPETENTE: COMUNE DI BARI – SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – PRG (SUB-DELEGATA).

Responsabili procedimento

Data Visto

Dirigenti	Data Firma Digitale
Anna Vella	APPOSTA IL 03/03/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - PRG

ARCH. ANNA VELLA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n.2510 del 25.07.1997, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la disciplina delle determinazioni dirigenziali;
- con deliberazione di G.C. n.984 dell'8.11.2007 è stata istituita la Ripartizione "Urbanistica ed Edilizia Privata";
- con provvedimento sindacale prot. n. 239529 del 29.09.2017 è stato conferito all'arch. Anna Vella l'incarico della direzione del Settore Pianificazione del Territorio – PRG" a far data dal 1.10.2017.

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. che ha recepito alla Parte Seconda la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- che ai sensi dell'art. 35 c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, la Regione Puglia ha approvato la L.R. n. 44 del 14.12.2012 "Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica", che circostanzia l'iter procedimentale della VAS, le modalità di redazione del rapporto ambientale, ed all'art. 4 rubricato "Attribuzioni e esercizio della competenza di VAS", detta le condizioni ed i requisiti per la delega ai Comuni (BURP n. 183 del 18.12.2012);
- il Regolamento della Regione Puglia n. 18 del 9.10.2013 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali con cui è stata data attuazione alle previsioni del comma 4 dell'art.1 e i commi 11 e 12 dell'art.3 della L.R.n.44/2012, disciplinando nel dettaglio le procedure di VAS dei piani urbanistici comunali;
- la L.R. Puglia n. 4 del 12.02.2014 (BURP n. 21 del 17.02.2014) che ha introdotto delle semplificazioni agli art. 10, 11 e 12 della L.R. Puglia n. 44/2012 evidenziando che *"ai comuni è delegato l'esercizio, anche in forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali [...] delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 9 per i piani e programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento delle procedure di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra"*;
- la nota rif. n. AOO_089-0002162 del 28.02.2014, rubricata al protocollo della Ripartizione al n. 60331 del 06.03.2014, con cui la Regione Puglia - Servizio Ecologia ha individuato con elenco i comuni delegati in materia di VAS, nel quale risulta presente il Comune di Bari;
- il co. 4 dell'art. 4 della L.R.44/2012 nel quale si precisa che nell'esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, di:
 - a) separazione dall'autorità procedente;
 - b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
 - c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
- che con riguardo alle procedure di valutazione ambientale, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale, in ossequio al citato art.4 (Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS) deve essere rispettato il requisito di separazione tra Autorità Competente (AC) per la VAS e Autorità Procedente (AP), condizione che si intende soddisfatta anche se l'AP e l'AC sono diversi organi o articolazioni della stessa Amministrazione;
- la D.G.C. n.133 del 19.03.2014 con cui è stata istituita la Commissione Comunale per la Valutazione Ambientale Strategica, di seguito insediata in data 04.11.2014;
- le deliberazioni di G.C. n.121 del 05.03.2015, n.57 del 11.02.2016 e n.393 del 06.06.2017 con cui si è provveduto alla sostituzione di componenti della Commissione VAS, non più in servizio presso il Comune di Bari per intervenute condizioni di incompatibilità e quiescenza;
- la D.G.C. n.230 del 23.04.2020 con la quale la Giunta nel confermare quale Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi del Comune di Bari, il Settore Pianificazione del

Territorio e PRG ha definito la composizione della Commissione consultiva VAS, ai sensi dell'art. 4 e 5 della L.R. n.44/2012, relativamente alle specifiche competenze dei componenti.

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- la Regione Puglia nel 2006 con la LR n.17 e successivamente con la L.R. 10 aprile 2015 n.17 ha dettato la *"Disciplina della tutela e dell'uso della costa"*;
- con DGR n.2273 del 13 ottobre 2011 la Regione Puglia ha approvato, ai sensi della citata L.R. n.17/2006, il Piano Regionale delle Coste (PRC), strumento di pianificazione che fornisce principi e norme ai quali devono conformarsi i Piani comunali PCC, strumenti per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite agli Enti locali per il rilascio di concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art.4 della L.R. 17/2015;
- il PRC ha scontato la procedura di VAS ed è munito di "parere motivato" reso dal dirigente dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS con determinazione n. 27 del 16.02.2011 pubblicata sul BURP n. 31 del 29.02.2012 (ALL.1);
- per la redazione del PCC - come prevede il modulo procedimentale di cui all'art.4 (Piano comunale delle coste) della citata L.R. n.17/2015 - la Giunta Comunale, con deliberazione n.954 del 28.12.2015, ha approvato lo Schema di *"Disciplinare regolante i rapporti tra Comune di Bari e Politecnico di Bari per la redazione del Piano Comunale delle Coste"*, a seguito di interlocuzioni in atti, circa la disponibilità del Dipartimento DICAR del Politecnico di Bari a svolgere attività di supporto scientifico;
- in data 24.02.2016 il citato disciplinare è stato sottoscritto dal Sindaco e dal Responsabile Scientifico del Politecnico e, in data 15.04.2016 si è dato formale avvio alle attività tecniche finalizzate alla redazione dello strumento di pianificazione costiera comunale;
- con determinazione dirigenziale n.2016/130/00076 del 05.04.2016, si è preso atto dell'avvenuta sottoscrizione del *"Disciplinare regolante i rapporti tra Comune di Bari e Politecnico di Bari per la redazione del Piano Comunale delle Coste"* ed è stato formalizzato gruppo di lavoro inte-ripartizione cui affidare le attività per la redazione del Piano medesimo e con successiva determinazione dirigenziale n.2017/11859 - 2017/130/00125 del 20.10.2017 il gruppo di lavoro è stato riconfigurato per le motivazioni espresse nel provvedimento;
- con nota rif. AOO_108/0008154 del 15.06.2016 (prot. n.158043/2016) avente ad oggetto *"Piani Comunali delle Coste (PCC). Indirizzi per la procedura di formazione e approvazione dei PCC in relazione agli adempimenti di legge in materia di compatibilità ambientale"*, il Servizio regionale Demanio Marittimo, ha chiarito che *"Le competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PCC sono attribuite ai Comuni costieri, ai sensi dell'art.4 – comma 3 – della L.R. 44/2012, come modificato dall'art. 10 della L.R. n.4/2014, considerando che i PCC sono approvati in via definitiva dai Comuni.*
Ai sensi dell'art. 7, comma 3, L.r. 44/2012, come modificato dalla L.R. n. 4/2014, art. 11, la verifica di assoggettabilità e l'impostazione della VAS di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vengono svolte preferibilmente prima dell'adozione del piano o programma, laddove prevista, e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione del piano.
[...] qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 5 del D.P.R. n.357/1997, prima della formale Adozione del PCC dovrà altresì essere effettuata anche la Valutazione di Incidenza relativa al piano (VINCA), di competenza regionale ai sensi del comma 1 bis, art. 6, delle L.R. 11/2001" (ALL.2);
- in coerenza con il DPP del PUG approvato e con gli atti di indirizzo formalizzati dall'Amministrazione – medio tempore intervenuti - per la formazione del PUG medesimo, con deliberazione n.573 del 25.08.2017 la Giunta Comunale ha approvato il *"Documento di Indirizzo per la redazione del PCC"* quale strumento di orientamento alla predisposizione degli atti e degli elaborati di cui alla Serie B (di progetto) del PCC. Il provvedimento unitamente alle linee guida costituisce atto di formalizzazione utile alla predisposizione e attivazione della procedura di VAS (Valutazione ambientale Strategica);
- con nota pec rif. prot. 11405 - III/14 del 13.05.2019, acquisita al prot. n.134865 del 14.05.2019 il Responsabile scientifico del Politecnico di Bari ha consegnato tramite piattaforma telematica la documentazione di Piano;

- sulla base della documentazione consegnata dal Politecnico, il gruppo di progettazione ha effettuato le valutazioni ed integrazioni di competenza, provvedendo al completamento degli elaborati scritto-grafici della proposta di PCC;
- fra gli elaborati risulta inserito il Rapporto preliminare di verifica VAS con allegato il Documento di Screening VINCA, in considerazione della presenza del SIC – Poseidoneto Barletta San Vito redatti in coerenza con quanto previsto dall'art.8 della L.R. 44/2012 e s.m.i., del R.R. n.18/2013, della L.R. n.11/2001 e s.m.i. , dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997;
- in relazione al requisito di separazione tra Autorità Competente (AC) per la VAS e Autorità Procedente (AP), la Responsabilità del Procedimento per le competenze dell'AC per la VAS del PCC risulta essere in capo al Direttore del Settore Pianificazione del Territorio - PRG (Autorità Competente per la VAS in forza della sub delega, di cui alla nota AOO_089-0002162 del 28.02.2014 su citata);
- nel gruppo di progettazione, come da ultimo configurato sono presenti alcuni funzionari facenti parte della Commissione VAS, per i quali sussistono condizioni di incompatibilità per il procedimento in esame, per cui con note prot.n.72490 del 12.03.2020 e prot.n. 73493 del 13.03.2020, il Direttore del Settore Pianificazione del Territorio – PRG e Responsabile del Procedimento per le competenze dell'AC per la VAS, ha richiesto al Direttore della Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità, e al Direttore del Settore Interventi sul Territorio della Ripartizione IVOP, supporto - esclusivamente per la procedura in questione - per la sostituzione di due componenti della Commissione VAS;
- con note prot. n.74099 del 16.03.2020, e prot. n. 86540 del 09.04.2020, rispettivamente il Direttore della Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità, e il Direttore del Settore Interventi sul Territorio della Ripartizione IVOP hanno manifestato la propria disponibilità ad integrare la Commissione VAS per l'esame della proposta di PCC;
- con determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione del Territorio - PRG n.2020/05620 – 2020/130/00120 del 13.05.2020 si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione VAS per la specifica valutazione della proposta di PCC del Comune di Bari (ing. L. Casanova, geol. M.D. Ciammarusti, ing. D. Dachille, ing. V. Nitti, dott.ssa E. Traversa);
- al fine della integrazione e del coordinamento delle procedure di VINCA e VAS, come previsto dalla disciplina in materia, ricorrendo le condizioni previste all'art.5 del D.P.R. n.357/1997, con prot. n.107208 del 19.05.2020 il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha presentato istanza, ex richiamato art.5 del DPR 357/1997, per la Valutazione di Incidenza – Livello I (Screening) presso la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali (Autorità Competente) da integrare nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS ex D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e L.R.n.44/2012;
- con nota prot. n.107645 del 19.05.2020, il Settore Pianificazione del Territorio – PRG (AC) ha avviato la consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale per il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 5 del R.R. n.18/2013;
- durante la consultazione sono pervenuti n. 3 contributi:
 - o il contributo prot. n.130067 del 16.06.2020 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia;
 - o il contributo prot. n.146497 del 02.07.2020 della Sezione regionale Lavori Pubblici – Sezione Autorità Idrica;
 - o il contributo prot. n.148475 del 06.07.2020 del MIBAC – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
- in data 23.07.2020, giusta convocazione n.150362 del 07.07.2020, la Commissione VAS si è riunita, come da Verbale n. 1 (ALL.3) per le attività di competenza. In tale sede la Commissione, nel prender atto dei contributi pervenuti, ha ritenuto tra l'altro, necessario aggiornare le proprie determinazioni in esito alle risultanze dello Screening VINCA, attivato giusta richiamata richiesta n. n.107208 del 19.05.2020, chiedendo di sollecitare la Sezione regionale competente;
- con nota prot. n.213582 del 25.09.2020 i progettisti tecnici del PCC hanno depositato la Relazione di supporto, documento di riscontro alle segnalazioni dei SCMA (ALL.4);
- con nota prot. n.335055 del 16.12.2021 il Servizio regionale VIA e VINCA ha trasmesso determinazione dirigenziale n.522 del 14.12.2021 recante parere favorevole in ordine alla Valutazione di Incidenza – Livello I (Screening) per il PCC del Comune di Bari (ALL.4);

- in data 29.12.2021, giusta convocazione in atti, la Commissione VAS si è riunita come da Verbale n. 2 (ALL.4) formulando proposta di non assoggettamento per il PCC come circostanziato per le considerazioni che seguono.

CONSIDERATO che in merito al contributo dell'Autorità Distrettuale di Bacino dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia al prot. n.130067 del 16.06.2020, alla luce degli elaborati di Piano e della Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici,

la Commissione VAS ha rilevato, nel contributo medesimo, che le *“linee del piano comunale delle coste ... [sono] compatibili con lo stato dei luoghi”*, con rinvio a più approfonditi elementi di conoscenza in termini idrogeomorfologici alle fasi successive, *“Sulla base del quadro conoscitivo attuale”*.

Inoltre in ordine alle segnalazioni indicate nel contributo si rileva quanto di seguito:

- In merito alla necessità di conformarsi alle disposizioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - PRGA (punto 1 del contributo AdB), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e della proposta ivi contenuta e ha condiviso il recepimento del contributo con la necessità di intersezione delle aree tutelate dal PRGA ai fini dell'aggiornamento, ove occorra, degli elaborati grafici del PCC e di integrazione del Rapporto Preliminare di Verifica con i riferimenti a tale Pianificazione sovraordinata.
- In merito alla pianificazione distrettuale di competenza che si esplica rispetto alle “Linee guida per la individuazione degli interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi” approvate con DGR n. 410/2011 e successive DGR n. 1185/2011 e n. 658/2014 (punto 2 del contributo AdB), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e della proposta ivi contenuta relativa al pedissequo recepimento del contributo nella Relazione Geologica con l'integrazione al paragrafo 2 (pag. 2) della relazione medesima con il riferimento alle DGR n. 1185/2011 e n. 658/2014, con la conseguente integrazione.
- In merito all'inserimento dei contenuti della Carta Idrogeomorfologica al Comune di Bari, ivi compreso il reticolo idrografico (punto 3 del contributo AdB), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e ha condiviso quanto riportato in merito al fatto che non risultano aggiornamenti/adequamenti da effettuare alla proposta di PCC.
- In merito al Piano Gestione Alluvioni e al Piano di Tutela delle Acque “PGA/PTA ed alla gestione della risorsa idrica” relativamente ai quali il contributo evidenzia il riferimento a *“specifiche discipline del demanio marittimo interessato”* (punto 4 del contributo AdB), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici ed ha condiviso quanto riportato nella stessa e precisamente:
 - o in pedissequo recepimento del contributo, l'inserimento del richiamo nelle NTA del PCC dei sopracitati PGA e PTA con l'integrazione al comma 4 dell'art. 41 (Eco-compatibilità dei manufatti per le strutture stabili e per gli stabilimenti balneari e della loro gestione) come riportato nella Relazione di Supporto a cui si rinvia per economia;
 - o l'integrazione del Rapporto Preliminare di Verifica con i riferimenti alla Pianificazione sovraordinata.
- In merito alla discrezionalità dell'Amministrazione Comunale circa “la decisione in ordine alla concedibilità o meno delle aree con diverso grado di tutela [idrogeologica] che la stessa Amministrazione intenderà assegnare in relazione ad “approfondimenti relativi alla gestione in sicurezza del rischio ad esse associato”, nell'evidenziare la sfera di competenza del PAI in riferimento alla pianificazione territoriale relativamente ad interventi puntuali *“conformi agli obiettivi di sicurezza e ... rivolti alla riduzione del rischio”*, fermo restando ai rimandi al Piano di Protezione Civile Comunale, e nel rammentare che in forza della L.R. n. 19/2013, all'art. 4, la competenza in ordine al parere di conformità al PAI è stata delegata agli Uffici Tecnici Comunali (punto 5 del contributo AdB), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e ne ha condiviso i contenuti circa la discrezionalità della P.A.

nella individuazione delle aree concedibili (previo parere e non) di conformità al PAI di competenza dell'AdB;

In particolare la Commissione VAS ha condiviso che non si segnalano aggiornamenti/adequamenti da effettuare nella proposta di PCC.

- In merito agli interventi prospettati nel PCC per la "messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità, PG3 e PG2", per i quali il contributo segnala la necessità di inserimento di eventuali progettualità di dettaglio in un "*piano organico di sistemazione*" da approvarsi da parte della stessa Autorità di Bacino Distrettuale (punto 6 del contributo AdB), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e ne ha condiviso i contenuti.

In particolare la Commissione VAS ha condiviso che non si segnalano aggiornamenti/adequamenti da effettuare nella proposta di PCC in quanto le opere connesse ad interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità, PG3 e PG2, da inserire in un "*piano organico di sistemazione*" da approvarsi da parte della stessa Autorità di Bacino Distrettuale, non rientrano nelle finalità specifiche del Piano Comunale delle Coste che nel disciplinare l'uso delle aree demaniali, ne tratteggia le linee guida e le priorità. Tali opere afferiscono al campo dei progetti di opera pubblica che l'Amministrazione potrà attivare indipendentemente e/o parallelamente al procedimento di approvazione del PCC in oggetto. Sarà cura della Ripartizione Urbanistica condividere il quadro conoscitivo e l'assetto pianificatorio del PCC con gli altri Uffici dell'Ente al fine del coordinamento di progettualità specifiche con gli strumenti di pianificazione/progettazione (attuativa e settoriale).

CONSIDERATO, inoltre che, in merito al contributo della Sezione regionale Lavori Pubblici – Sezione Autorità Idrica con nota prot. n. 146497 del 02.07.2020, alla luce degli elaborati di Piano e della Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici,

la Commissione VAS ha rilevato come il contributo medesimo evidenzi che le aree in questione sono attraversate da tratti terminali di parte del sistema delle lame del Versante Adriatico dell'Altopiano Murgiano, "*oggetto nel passato di opere di regimazione idraulica a difesa dell'abitato di Bari [...] per cui trova specifica applicazione della disciplina di cui al R.D. n.523/1904, per quanto attiene la tutela delle "acque pubbliche" e più in generale del demanio idrico. Pertanto [...] si evidenzia che tale contesto idrografico va opportunamente richiamato e considerato, ai fini della normativa d'uso da emanare*".

In merito al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 52 "Testo unico sulle opere idrauliche", la Commissione ha condiviso la proposta di adeguamento circostanziata nella Relazione di supporto dei progettisti ed in particolare ha condiviso:

- l'integrazione delle NTA del PCC in pedissequo recepimento del contributo all'art. 23 (Aree con divieto assoluto di concessione) delle NTA con l'inserimento di un comma 4 recante quanto segue "4. Si prescrive inoltre il rispetto del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 52 recante "Testo unico sulle opere idrauliche" con riguardo alle definizioni contenute nello stesso e agli art. 96 e 97 che circostanziano rispettivamente i lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche.", nelle forme redazionali indicate nella citata Relazione;
- l'inserimento nelle NTA del PCC, all'art. 54 (Opere di ingegneria costiera) delle NTA di un comma 3 recante quanto segue "3. Per tutte le opere di ingegneria costiera si rimanda alla vigente disciplina in materia e al rispetto del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 52 recante "Testo unico sulle opere idrauliche" con riguardo alle definizioni contenute nello stesso ed all'art.97.", nelle forme redazionali indicate nella citata Relazione;
- l'integrazione del Rapporto Preliminare di Verifica con i riferimenti alla Normativa sopra richiamata.

CONSIDERATO, ancora che, in merito al contributo del MIBAC – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari reso con nota prot. n. 148475 del 06.07.2020, alla luce degli elaborati di Piano e della Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici,

la Commissione VAS ha rilevato, nel contributo medesimo elementi di criticità sui quali la Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici ha fornito circostanziate proposte di adeguamento e/o controdeduzione, come di seguito indicate:

- In merito alla 'prescrizione' di modifica della "definizione di "Struttura precaria" nella Relazione e nella relativa Norma tecnica del PCC con specifico riguardo alla temporalità e, di conseguente modifica degli artt. 29-33-40 e 41 "con modalità da concordare" con la Soprintendenza (punto 1 del contributo Soprintendenza), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e nel merito ha ritenuto:
 - o di non poter recepire la modifica normativa richiesta per la definizione delle "strutture precarie", condividendo le motivazioni rese dai progettisti tecnici nella citata Relazione (conformità con il PRC);
 - o che eventuali specifiche valutazioni possano essere effettuate nella fase attuativa degli interventi.
- In merito alla 'evidenziazione' dell'assenza dell'adempimento procedurale del Comune di Bari di cui all'art. 38, comma 5 delle NTA del PPTR, secondo cui per le esclusioni dalla tutela paesaggistica "potranno essere considerate esclusivamente le aree così come strettamente definite ed individuate dall'art. 142, co. 2 del D.Lgs. 42/2004", con conseguente necessità di revisione dell'art. 11 NTA della proposta di PCC (punto 2 del contributo Soprintendenza), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici – nella quale si evidenzia che nella proposta di PCC sono state escluse le sole aree individuate dall'art. 142 co. 2 del D. Lgs. 42/2004 vigenti *ex lege*, come peraltro confermato nelle Linee guida del PPTR approvate dalla Regione Puglia in condivisione con il MIBAC – ed ha condiviso quanto espresso nella citata Relazione di supporto circa l'assenza di aggiornamenti/adeguamenti da effettuare al PCC.
- Per completezza, in sede di riunione il Direttore del Settore Pianificazione del Territorio PRG ha precisato *"che rispetto alla Relazione resa dai progettisti nel Settembre 2020 risultano medio tempore intervenute le risultanze del Tavolo tecnico formalizzate nel Verbale conclusivo del 19.10.2021 relativo all'intesa fra Ministero, Regione e Comune recante la perimetrazione e definizione cartografica delle aree di cui all'art. 38 co. 5 delle NTA del PPTR e all'art. 142 co. 2 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i, e che sulla base delle stesse i progettisti devono provvedere al recepimento negli elaborati di piano delle perimetrazioni perfezionate delle aree escluse da tutela paesaggistica"*.
- Sul punto la Commissione VAS ha preso atto della precisazione e ha condiviso la necessità di recepimento negli elaborati di piano delle perimetrazioni perfezionate delle aree escluse da tutela paesaggistica.
- In merito alla 'evidenziazione' che "le aree sottoposte a vincolo territoriale", non avendo il Comune provveduto all'adempimento procedurale di cui all'art. 100 (Valutazione di conformità dei Piani adeguati al PUTT/P), delle NTA del PPTR, dovranno essere del tutto coincidenti con quelle individuate nel sistema delle tutele di cui al PPTR oltre che con gli elenchi dei beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con conseguente necessità di revisione degli artt. 12 e 28 delle. NTA della proposta di PCC (punto 3 del contributo Soprintendenza), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici in ordine alla non accoglibilità in linea tecnica del contributo e ha condiviso quanto espresso nella citata Relazione di supporto circa l'assenza di aggiornamenti/adeguamenti da effettuare "in quanto gli elaborati di piano recepiscono sia il sistema di tutele paesaggistiche del PPTR vigente che le tutele (oggi di rango urbanistico) introdotte dalla Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/p, anche in considerazione della conformità della proposta di PCC al PRG vigente, ritenendo la prescrizione del MIBAC non condivisibile in linea tecnica".
- In merito al 'divieto assoluto' di realizzazione di parcheggi (esistenti e di nuova realizzazione) in quanto ritenuti in contrasto con quanto disposto negli obiettivi generali e specifici del PPTR, e da delocalizzarsi (anche laddove esistenti) ad una distanza maggiore di 300 mt dalla linea costiera, con conseguente richiesta di modifica degli artt. 18, 34, 35 e 39 delle NTA della proposta di PCC e della Relazione (punto 4 del contributo Soprintendenza), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e ha condiviso quanto nella

stessa riportato - in ordine alla coerenza con il PPTR e con le finalità del PRC - ritenendo la prescrizione del MIBAC non divisibile in linea tecnica.

- In merito alla 'precisazione' relativa alle "attività con finalità turistico – ricreative diverse da SB e SLS" da consentire "esclusivamente laddove le stesse non comportino l'installazione di opere impiantistiche stabili e fortemente invasive", al divieto di realizzazione di nuovi esercizi commerciali di ristorazione e/o preparazione di cibi, strutture ricettive e/o servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo ritenuti in contrasto con gli obiettivi generali e specifici del PPTR e alla conseguente richiesta di modifica degli artt. 2 co. 4, art. 16 co. 4, 19 co.4, 26, 34 co. 9 - 12, 37 co. 12 e 46 delle NTA della proposta di PCC (punto 5 del contributo Soprintendenza), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e ha condiviso quanto nella stessa riportato "ritenendo la prescrizione del MIBAC non divisibile in linea tecnica alla luce della conformità della proposta del PCC con il PRC" ed ha prescritto di "chiarire nelle NTA del Piano che le linee guida per i manufatti di nuova realizzazione di cui all'art. 40 sono da intendersi estese anche a manufatti per le attività con finalità diverse, di cui trattasi, ove compatibili".
- In merito alla 'precisazione' relativa alle attività "con finalità diverse" da consentire esclusivamente laddove gli stessi non comportino l'installazione di opere impiantistiche stabili e/o fortemente invasive, al divieto di consentire la nuova realizzazione di strutture per varo ed alaggio, cantieristica navale, impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca, oltre che usi produttivo, industriale e commerciale in quanto ritenuti in contrasto con gli obiettivi generali e specifici del PPTR e alla conseguente richiesta di modifica degli artt. 2 co. 4, 27, 34 co. 13 - 14, 39 co. 3 e 4 delle NTA della proposta di PCC (punto 6 del contributo Soprintendenza), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e ha condiviso quanto nella stessa riportato recependo la controdeduzione e ritenendo "la prescrizione del MIBAC non coerente con gli obiettivi di tutela e di valorizzazione del PPTR vigente e con gli obiettivi del PRC" ed ha prescritto di "chiarire nelle NTA del Piano che le linee guida per i manufatti di nuova realizzazione di cui all'art. 40 sono da intendersi estese anche a manufatti per le attività con finalità diverse, di cui trattasi, ove compatibili".
- In merito alla 'richiesta' di "limitare e/o evitare del tutto la prevista installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici" e alla conseguente richiesta di modifica dell'art. 41 co.5 delle NTA della proposta di PCC (punto 7 del contributo Soprintendenza), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e ha condiviso quanto nella stessa riportato, "ritenendo la prescrizione del MIBAC già recepita nelle NTA del PCC e che la eliminazione eventuale di sistemi di approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile non sia coerente con i principali obiettivi (comunitari, nazionali e regionali) di sostenibilità ambientale e di riduzione del consumo di risorse non rinnovabili a cui il PCC fa espresso riferimento".
- In merito alla 'specificazione' afferente alla non concedibilità di aree interessate dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi di acqua pubblica, di beni architettonici e monumentali e alla conseguente richiesta di modifica degli artt. 23 e 28 delle NTA della proposta di PCC (punto 8 del contributo Soprintendenza), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e ha condiviso quanto nella stessa riportato "ritenendo la prescrizione del MIBAC non divisibile in linea tecnica in quanto afferisce a condizioni di non concedibilità di proprietà demaniali (aree e /o immobili)".
- In merito alla 'prescrizione' afferente il divieto di realizzazione di piscine tra i requisiti facoltativi per gli stabilimenti balneari e alla conseguente richiesta di modifica dell'art.38 delle NTA della proposta di PCC (punto 9 del contributo Soprintendenza), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e ha condiviso quanto nella stessa riportato "ritenendo la prescrizione del MIBAC non divisibile in linea tecnica in quanto si tratta di installazioni con carattere di removibilità non in contrasto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del PPTR e con la disciplina del PRC".
- In merito alla 'prescrizione' afferente alla riduzione dal 20% al 10% della percentuale massima di superficie pavimentata realizzabile e alla conseguente richiesta di modifica degli artt. 34 e 36 delle NTA della proposta di PCC (punto 10 del contributo Soprintendenza), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti

tecnici e ha condiviso quanto nella stessa riportato “ritenendo la prescrizione del MIBAC non condivisibile in linea tecnica e non coerente con la disciplina del PPTR”.

- In merito alla ‘richiesta’ afferente alla “realizzazione di opere di difesa costiera” in caso di necessità di “puntellamento di cavità para – carsiche” con “soluzioni che prevedano il ricorso esclusivo a tecniche di ingegneria naturalistica con utilizzo di materiali litoidi naturali, evitando l’uso di strutture in cemento armato e/o split beton con conseguente richiesta di modifica della Relazione generale e della Relazione Geologica” (punto 11 del contributo Soprintendenza), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e ha condiviso quanto nella stessa riportato “ritenendo che eventuali prescrizioni potranno essere introdotte nella fase attuativa degli interventi di difesa costiera”.
- In merito alla ‘richiesta’ afferente alla predisposizione di apposita Relazione Archeologica a cura di professionisti muniti di idoneo curriculum formativo e professionale in considerazione della rilevanza archeologica della fascia costiera (punto 12 del contributo Soprintendenza), la Commissione VAS, giusta Verbale n. 2 a cui si rinvia, ha preso atto di quanto esposto nella Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici e ha condiviso quanto nella stessa riportato in quanto la richiesta non risulta pertinente in tale sede procedimentale, ferma la possibilità di richiesta/produzione della stessa sulla singola opera/ intervento. Qualora si tratti di aree concedibili, in sede di rilascio di titolo abilitativo specifico (edilizio e paesaggistico quale atto autonomo e presupposto) potranno essere valutati ulteriori elementi prescrittivi occorrenti in riferimento alle specificità degli interventi in ragione dei caratteri specifici delle aree in cui si inseriscono.

CONSIDERATO, infine che la determinazione dirigenziale del Servizio regionale VIA e VINCA n.522 del 14.12.2021 recante parere favorevole in ordine alla Valutazione di Incidenza – Livello I (Screening) per il PCC ha, in particolare:

- ritenuto che *“il piano in esame non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’ integrità della ZSC presente con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione della stessa”*;
- espresso - nel corpo della determinazione - una prescrizione relativa alle aree di nidificazione del fratino (*Charadrius alexandrinus*), per le quali *“si ritiene necessario che nel rilascio delle concessioni e laddove le previsioni di piano prevedano interventi di attrezzamento di tratti di costa utile vengano predisposti adeguati piani di monitoraggio”* al fine di salvaguardare le stesse.

Sul punto i membri della Commissione VAS, competenti per materia, hanno specificato che *“in ordine all’attività per la tutela delle aree di nidificazione del fratino, piccolo uccello nidificante sulle nostre spiagge, emanano per competenza appositi provvedimenti”*.

In conclusione, sulla base del “Rapporto Preliminare di Verifica VAS - Documento di Screening VINCA” riportante i criteri previsti dall’allegato 1 del D.Lgs 4/2008, della natura della proposta del Piano Comunale delle Coste della città di Bari e del contesto territoriale in cui è inserito, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono richiamate, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, la Commissione VAS ha ritenuto che la proposta del Piano Comunale delle Coste medesimo non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art.2, comma 1, lettera a L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii.) e ne ha pertanto proposto l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le indicazioni espresse dalla Commissione comunale VAS, sulla base della Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici, come sopra ampiamente rappresentato integrando gli elaborati scritto-grafici di Piano.

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- **ad escludere** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii. del Piano Comunale delle Coste, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le indicazioni espresse dalla Commissione comunale VAS, sulla base della Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici, e dagli esiti dello screening VINCA;
- **a prescrivere** che siano integrati gli elaborati scritto-grafici di Piano come sopra circostanziato;
- **ad aggiornare**, inoltre, gli elaborati scritto-grafici di Piano in merito alle "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge", a cui il PCC medesimo fa riferimento, approvate con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2019, n. 1197, e *medio tempore* modificate con DGR 12 maggio 2020, n. 657 e DGR 16 giugno 2021, n. 906;
- **a dichiarare assolti** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Comunale delle Coste, in attuazione del vigente Piano Regionale delle Coste (PRC) ed in conformità al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Bari, ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"(BURP n. 134 del 15.10.2013), in attuazione del vigente Piano Regionale delle Coste ed in conformità al vigente PRG, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate;
- **a demandare** alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata - Amministrazione Procedente - l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita al Piano in oggetto.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento non esonera l'Autorità Procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione.

CONSIDERATO, inoltre, che periodicamente il Servizio regionale Demanio Marittimo inoltra a tutti i Comuni costieri richiesta di relazioni in ordine allo stato di avanzamento delle attività del PCC, come da ultimo con nota prot. n. 339779 del 21.12.2021.

VISTI:

- la L. n.241/1990;
- il D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n.17/2015;
- le LL.RR. nn. 11/2001, 44/2012 e 4/2014 ed il R.R. n.18/2013 (disciplina di VIA/VINCA e VAS di opere, piani e programmi);
- la L.R. n. 20/2009 e s.m.i. (disciplina paesaggistica);
- il Piano Regionale delle Coste approvato con DGR n.2273/2011;
- la determinazione dirigenziale n. 27 del 16.02.2011 del Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS recante "*parere motivato*" il procedimento di VAS del PRC;
- la D.D. del Servizio Regionale Demanio e Patrimonio n.405 del 06.12.2011 ("Istruzioni Tecniche"), rettificata con D.D. n.16/2012,
- le D.D. della Ripartizione Urbanistica n.2016/130/00076 del 05.04.2016 e n.2017/130/00125 del 20.10.2017;
- la nota rif. AOO_108/0008154 del 15.06.2016 (prot. n.158043/2016) del Servizio regionale Demanio Marittimo, recante "*Piani Comunali delle Coste (PCC). Indirizzi per la procedura di formazione e approvazione dei PCC in relazione agli adempimenti di legge in materia di compatibilità ambientale*";
- la nota rif. nota AOO_089-0002162 del 28.02.2014 del Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali;
- le "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge" approvate DGR n. 1197/2019 e modificate con DGR n. 657/2021 e DGR n. 906/2021;
- il PRG vigente oggetto di successive varianti tra cui la variante di adeguamento del PRG al PUTT/p;

- la D.G.C. n. 133 del 19.03.2014 di attribuzione delle competenze sub-delegate di VAS al Settore Pianificazione del Territorio –PRG e le successive, compresa la Del. G.C. n. 230 del 23.04.2020;
- le premesse metodologiche del verbale di Commissione VAS del 11.11.2014 che la Commissione VAS si è data come indirizzi per le valutazioni;
- la determinazione del Servizio regionale VIA e VINCA n.522 del 14.12.2021;
- i Verbali della Commissione Comunale VAS del 23.07.2020 e del 29.12.2021;
- la Delibera di G.C. n. 6 del 17.01.2022 di ratifica delle risultanze del tavolo tecnico tra Ministero, Regione e Comune, recante la perimetrazione e definizione cartografica delle aree di cui all’art. 38 co. 5 delle NTA del PPTR.

VERIFICATA, con riferimento all’oggetto del presente atto, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto dall’art.6 bis della L.241/1990, come aggiunto dall’art.190/2012.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.

DATO ATTO che la presente determinazione sarà inviata alla Segreteria Generale per la raccolta e l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Bari.

VISTA la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione;

VISTI gli artt.58 e 60 dello Statuto del Comune di Bari;

VISTO l’art.25 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Bari;

DETERMINA

1. **DICHIARARE** che le premesse e quanto espresso in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, costituiscono motivazione del presente provvedimento ex art.3 L.n.241/1990;
2. **PRENDERE ATTO** della Proposta di Piano Comunale delle Coste del Comune di Bari elaborata in conformità al vigente Piano Regionale delle Coste ed al vigente Piano Regolatore Generale di Bari;
3. **RECEPIRE** integralmente le indicazioni, le proposte di adeguamento e di controdeduzione in merito ai contributi resi dai Soggetti competenti in Materia Ambientale come condivisi e proposti dalla Commissione comunale VAS, giusta verbali del 23.07.2020 e del 29.12.2021 - allegati integranti al presente provvedimento - che qui si intendono interamente recepiti;
4. **ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii. del Piano Comunale delle Coste, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le indicazioni espresse dalla Commissione comunale VAS, sulla base della Relazione di supporto redatta dai progettisti tecnici, e dagli esiti dello screening VINCA;
5. **PRESCRIVERE** che siano integrati gli elaborati scritto-grafici di Piano, laddove necessario, come sopra circostanziato;
6. **AGGIORNARE**, inoltre, gli elaborati scritto-grafici di Piano in merito alle "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge", a cui il PCC medesimo fa riferimento, approvate con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2019, n. 1197, e *medio tempore* modificate con DGR 12 maggio 2020, n. 657 e D.G.R. 16 giugno 2021, n. 906;
7. **DICHIARARE ASSOLTI** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Comunale delle Coste, in attuazione del vigente Piano Regionale delle Coste (PRC) ed in conformità al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Bari, ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”(BURP n. 134 del 15.10.2013) in attuazione del vigente Piano Regionale delle Coste ed in conformità al vigente PRG, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate;

- 8. DEMANDARE** alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata - Amministrazione Procedente - l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita al Piano in oggetto;
- 9. NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Autorità Procedente per la VAS e per la VINCA che risulta essere in capo al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata per gli adempimenti di competenza;
- 10. DARE ATTO** che:
- il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e non viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile, in quanto non comporta impegni di spesa;
 - alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari per 10 giorni consecutivi ai fini della conoscibilità dello stesso e dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicità legale.
- 11. DARE ATTO** inoltre che il presente provvedimento dirigenziale dell'Autorità Competente, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni, o modifiche relative al piano in oggetto introdotte da soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione;
- 12. STABILIRE** che il presente provvedimento:
- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, nonché di competenza di altri Enti/Amministrazioni preposti;
- 13. TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali (Ufficio VAS e Servizio VIA/Vinca) ed Sezione Demanio e Patrimonio (Servizio Demanio Marittimo);
- 14. PUBBLICARE** il presente provvedimento ai sensi dell'art.8 comma 5 della LR Puglia n.44/2012 e ss.mm.ii.:
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto;
 - sul Sito istituzionale nel Comune di Bari.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/1990 e s.m.i. possono proporre entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni (ex DPR 1199/1971 e s.m.i.).

Il Direttore

Settore Pianificazione del Territorio e PRG

Arch. Anna Vella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è stata adottata in data 03/03/2022 ed è divenuta esecutiva in data 03/03/2022.

Il Dirigente Responsabile
Anna Vella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>